

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2013, proposto da:

Z, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Guarini, e nel suo studio in Rovereto (TN), P.zza del Podestà n. 10, pure elettivamente domiciliata;

contro

Ministero dell'Interno-Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Dirigente della Questura di Trento, Divisione P.A.S.I., Ufficio Immigrazione, di data 17 giugno 2013 riguardante il diniego di concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286 del 1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una prima valutazione sommaria propria della presente fase, la domanda cautelare appare, allo stato, fondata sotto il prevalente profilo del periculum, attesa la gravissima situazione personale e sociale in cui versa la ricorrente, e tenuto altresì conto, al riguardo, dei profili interpretativi contenuti nella Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n 11050/M (8) di data 28.05.2007, in materia di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

Accoglie l'istanza cautelare indicata in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

--	--	--

L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)